

Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Carbone - Presidente -  
Dott. Roberto Preden - Consigliere -  
Dott. Antonio Segreto - Consigliere -  
Dott. Alfonso Amatucci - Consigliere -  
Dott. Gianfranco Manzo - Rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AS, FR, FF, elettivamente domiciliati in ROMA --, presso lo studio dell'avvocato AB, che li difende, giusta delega in atti; - ricorrenti -

contro

LE ADR, corrente in Roma, in persona del suo DG VB, elettivamente domiciliata in ROMA \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avvocato FP, che la difende, giusta delega in atti; - controricorrente -

nonché contro

ZF, A; - intimati -

avverso la sentenza n. 3257/01 della Corte d'Appello di Roma, emessa il 06/06/01 e depositata il 17/10/01 (R.G. 329/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco Manzo;

udito l'Avvocato AB;

udito l'Avvocato FP;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del I motivo, il rigetto del II e del III, l'assorbimento del IV motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SA, RF e FF, in proprio e iure hereditatis, quali, rispettivamente, genitori e fratello di MF, convenivano in giudizio l'A- Azienda --- di Roma, Le A-- di Roma e FZ, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti per il decesso del loro congiunto MF, verificatosi in conseguenza dell'incidente stradale nel quale erano rimaste coinvolte l'autovettura dallo stesso condotta e l'autobus dell'A condotto dal Z. Si costituiva in giudizio la sola Compagnia di Assicurazioni. Il Tribunale di Roma, dichiarato che il sinistro era attribuibile alla responsabilità dello Z nella misura del 40%, condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore di SA e RF nella misura di lire 115.400.000 ciascuno e in favore FF nella misura di lire 46.300.000.

Proponevano appello SA, R e FF, lamentando il mancato riconoscimento, iure hereditatis, del danno biologico e del danno morale sofferti dal loro congiunto, la mancata rivalutazione delle somme

liquidate e la parziale compensazione delle spese di causa. Le A--- di Roma si costituivano contestando il fondamento dell'impugnazione, restando invece contumaci gli altri appellati. La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione SA, RF e FF affidato a quattro motivi. Le A--- di Roma Mutua Assicuratrice Comunale di Roma resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. I ricorrenti e Le A--- di Roma hanno presentato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione della legge in merito alla valutazione di "apprezzabilità" del periodo di permanenza in vita del soggetto leso ai fini della trasmissibilità iure hereditario del danno biologico da lui sofferto», nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo quanto dedotto, la sentenza impugnata meritava «censura nel punto in cui subordina(va) la trasmissibilità iure hereditario del danno biologico sofferto da un soggetto deceduto a seguito delle riportate lesioni alle condizioni in cui lo stesso ha versato nel periodo di sopravvivenza». La sussistenza del diritto in questione poteva essere esclusa unicamente in caso di morte immediata o avvenuta a distanza tale da non potersi concettualmente ipotizzare il sorgere di un danno biologico

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato e questo diritto è trasmissibile agli eredi che possono agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (v. per es. Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131).

In ordine poi alla quantificazione di questo danno, è stato affermato che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e, dunque, trasferisce agli eredi) non il danno biologico «consolidato» - da liquidarsi cioè come se fosse sopravvissuto per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita - ma soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sopravvivenza (v. per es. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2775). È stato poi ulteriormente precisato che il danno subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente alle lesioni, va operata tenendo presente le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (c.d. danno biologico terminale) (v. Cass. 16 maggio 2003, n. 7632).

La Corte territoriale nella sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questi principi, ma ha osservato che il danno biologico in senso stretto va «ravvisato non tanto in relazione alla durata dell'intervallo fra le lesioni e la conseguente morte, quanto in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psico-fisica patita dal danneggiato». Da ciò ha tratto l'ulteriore corollario che in presenza di un caso quale quello di specie «di sussistenza di un spatium vivendi tra il fatto illecito e la morte, occorre accertare, indipendentemente dalla durata dello stesso, la rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza e della consistenza del danno medesimo». Ha quindi concluso nel senso che non avendo la vittima ripreso una reale conoscenza dopo l'incidente non vi era «alcuna potenzialità vitale da risarcire, non un danno alla vita che continua, né alla vita di relazione».

La Corte territoriale, dunque, sembra affermare che non subisce alcun danno biologico chi è in stato d'incoscienza, implicitamente dunque ritenendo che ciò che rileva è la percezione del danno e non il danno in sé. E in ciò consiste l'errore.

Il danno biologico è formula con la quale si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all'integrità fisica e psichica della persona. La lesione all'integrità fisica è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione sia che non l'abbia. Ciò che conta è l'esistenza della lesione biopsichica, che è un fatto oggettivo, non la coscienza o la percezione di essa che la vittima possa aver avuto.

Per completezza, pur se il profilo non rileva nel caso di specie, può osservarsi come questa Corte, anche a proposito del danno morale iure successionis ha ritenuto che quel turbamento ingiusto dello stato d'animo che dà luogo al danno, comprende anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato d'incoscienza (Cass. 24 maggio 2001, n. 7075; Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).

All'accoglimento di questo motivo dovrà seguire un nuovo esame, che considererà il tempo di sopravvivenza della vittima.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione della legge in merito alla trasmissibilità iure hereditario del danno morale subito dal soggetto lesa», nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza della Corte d'appello era censurabile per non aver riconosciuto in capo agli eredi il diritto al risarcimento del danno del danno non patrimoniale maturato in capo al defunto nel periodo di sopravvivenza tra il sinistro e la morte. Questo danno era risarcibile poiché derivante da un fatto illecito configurante gli estremi del reato e doveva essere riconosciuto «anche nel caso di sofferenze fisiche e psichiche sopportate in stato di parziale o totale incoscienza».

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo d'appello con il quale gli appellanti lamentavano il mancato riconoscimento in loro favore del danno morale iure hereditatis, osservando: «per quanto riguarda, poi, il danno morale iure hereditatis, la somma liquidata equitativamente di lire 3.600.000, concessa agli appellanti dal tribunale, non può riferirsi, avuto riguardo alla relativa motivazione, che a tale titolo di danno».

La sentenza d'appello non ha dunque negato la sussistenza in capo agli eredi del diritto al risarcimento del danno del danno non patrimoniale maturato in capo al defunto nel periodo di sopravvivenza tra il sinistro e la morte, ma ha ritenuto che questa voce di danno era stata liquidata dalla sentenza di primo grado, e conseguentemente ha ritenuto infondato il motivo d'appello.

Questa ratio decidendi non è per nulla contestata dai ricorrenti, che limitano le loro doglianze al mancato riconoscimento del diritto al danno morale iure hereditatis, con prospettazioni, dunque, estranee al decisum della Corte d'appello.

Non si ravvisa, poi, alcun vizio di motivazione, essendo la ratio decidendi chiaramente intelligibile.

Nelle note ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti, a proposito del motivo relativo al danno morale iure hereditatis, deducono che «del tutto erroneamente la Corte d'appello...ha ritenuto che la somma di lire 3.600.000...liquidata in via equitativa dal Tribunale in prime cure a tale titolo fosse del tutto soddisfattiva. In realtà così non è, difettando del tutto nella sentenza impugnata...una giustificazione in ordine alla congruità di siffatta quantificazione». Questa censura non può, però, essere presa in considerazione, poiché le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 c.p.c., non rivestono altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni (Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478; Cass. 22 novembre 2000, n. 15112).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione della legge in merito all'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura di legge sulle somme liquidate a titolo di risarcimento», nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti criticano l'assoluta apoditticità dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, in forza della quale le somme liquidate dal Tribunale erano state calcolate all'attualità e non dovevano pertanto essere ulteriormente rivalutate, non essendo dato intendere donde il Giudice d'appello aveva fatto discendere tale suo convincimento e deducono che «su tutti gli importi che saranno riconosciuti dovuti... andranno calcolati sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi nella misura di legge dall'evento al saldo». Versandosi infatti in tema di danno da illecito extra contrattuale e di relativo debito di valore, gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento rivestono natura compensativa, assolvendo alla funzione di risarcire il danno da lucro cessante determinato dalla mancata percezione dei frutti civili di tale somma. Proprio in forza di tale loro natura questi suddetti interessi concorrono con la rivalutazione monetaria, che assolve invece alla

diversa funzione di risarcire il danno emergente, attuando la reintegrazione del danneggiato - o, nel nostro caso, del suoi eredi - nella reale situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito. In conclusione su tutte le somme dovute erano dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi dall'evento al saldo.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto non fondato il motivo con il quale gli appellanti lamentavano la mancata rivalutazione, da parte del primo giudice delle somme liquidate. Lo ha ritenuto affermando che le somme liquidate dal Tribunale erano state calcolate «all'attualità» e non dovevano dunque essere ulteriormente rivalutate. La Corte territoriale ha dunque interpretato la sentenza innanzi a sé impugnata e ha fatto applicazione del principio secondo cui quando l'obbligazione dedotta in giudizio è di valore il danno è normalmente determinato in moneta al momento della sua liquidazione.

Non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione. I ricorrenti, infatti, censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata in modo del tutto apodittico, senza neppure fare specifico riferimento al criterio di liquidazione effettivamente adottata dalla sentenza di primo grado.

Quanto, infine, agli interessi, la Corte territoriale ha affermato che le somme liquidate «è stato calcolato il danno da ritardo (interessi compensativi». Non si comprende dunque in cosa effettivamente consisterebbe la violazione di legge o il vizio di motivazione, anche considerato che non vi è una specifica doglianza sulla concreta decorrenza degli interessi, essendosi i ricorrenti limitati all'affermazione generale «che su tutti gli importi che saranno riconosciuti dovuti...andranno calcolati sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi nella misura di legge dall'evento al saldo».

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione di legge in merito all'obbligo per la compagnia di assicurazione che non abbia formulato offerte risarcitorie nemmeno parziali di corrispondere per intero le spese di lite ai difensori del danneggiato che abbia visto giudizialmente riconosciuto, in qualsivoglia misura, il proprio diritto», nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata meritava censura laddove erroneamente aveva ritenuto che, in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richieda specifica motivazione. I ricorrenti hanno poi dedotto che in tema di responsabilità derivante da circolazione di veicoli, erano «comunque dovuti in misura integrale i compensi professionali ai difensori del danneggiato a fronte del semplice inadempimento dell'assicuratore all'obbligo di formulazione di un'offerta risarcitoria nel termine previsto dalla l. 990/69».

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, prescindendo da altre considerazioni, sembra sufficiente osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata, la compensazione delle spese è stata effettuata

in considerazione della reciproca soccombenza: profilo questo neppure considerato nel motivo d'impugnazione.

Relativamente all'ulteriore doglianza concernente la mancata formulazione di offerte risarcitorie da parte dell'assicuratore, con il generico richiamo alla legge n. 990 del 1969 vuol farsi forse riferimento all'ingiustificato ritardo dell'adempimento della prestazione dopo la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge. Ma questo ingiustificato ritardo dà luogo alla c.d. rivalutazione del massimale di polizza, cioè al pagamento degli interessi e del maggior danno, secondo la disciplina dell'art. 1224 c.c., anche oltre il massimale, mentre la disposizione in questione nulla prevede direttamente in ordine alle spese processuali. Ove poi il richiamo dovesse intendersi all'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39 e all'obbligo dell'assicuratore di comunicare al danneggiato la misura della somma offerta entro sessanta giorni dalla richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche in tal caso l'inosservanza dell'obbligo dà luogo a conseguenze estranee alla disciplina delle spese del giudizio.

Per quanto detto, dev'essere accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto degli altri. In relazione motivo accolto la sentenza dev'essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1.12.2003